

**30 AGOSTO 2024**

**DIREZIONE**

**OGGETTO: SETTORE ALLOGGI: ASSEGNAZIONE DEI POSTI LETTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA QUESTURA DI TRENTO PRESSO LE STRUTTURE DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DI OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO: RINNOVO PER IL PERIODO 01/09/2024-31/08/2025**

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva dell'Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all'Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari.

Su specifica indicazione della Provincia Autonoma di Trento, dal 2019 intercorre un rapporto di collaborazione tra Opera e Questura di Trento per la messa in disponibilità di alcuni posti letto a favore del personale della Polizia di Stato al fine di garantire uno stanziamento adeguato dei nuovi agenti sul territorio trentino richiedenti soluzioni alloggiative e di conseguenza di assicurare una maggiore sicurezza del territorio ed in particolare degli studenti universitari attraverso vigilanza e supporto nelle residenze universitarie.

Con determinazione del direttore n. 11 di data 19/01/2023 è stata quindi autorizzata la stipulazione di una convenzione con la Questura di Trento per l'assegnazione di n. 16 nuclei abitativi all'interno del fabbricato di proprietà di Opera sito in via Borino, 61 a Povo per il periodo 01/09/2022-31/08/2023 con possibilità di rinnovo per ulteriori n. 2 annualità.

Con deliberazione n. 1247 di data 12 agosto 2024 la Provincia ha manifestato la necessità di prorarre la messa a disposizione di posti alloggio per soddisfare le esigenze legate alla gestione degli arrivi di nuovi agenti di Polizia e, con il medesimo provvedimento ha dato indicazione a Opera di mettere a disposizione della Questura di Trento - Polizia di Stato fino a un massimo di 60 posti letto, ad un costo mensile forfettario a posto letto pari a 170 euro.

Per tale ragione, con il presente provvedimento si intende rinnovare il Disciplinare di cui sopra di una ulteriore annualità per il periodo intercorrente dal 01/09/2024 al 31/08/2025, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare stesso. Permangono dunque le medesime condizioni ivi previste, ad esclusione della retta dovuta dalla Questura di Trento a Opera indicata all'art. 7, che passa da € 150,00 a € 170,00.= per posto letto frazionabile non oltre metà mese, in base all'effettiva necessità mensile di alloggi da parte della Questura nel limite massimo di 60 posti letto.

Tenuto conto del fabbisogno di alloggio effettivo relativo all'annualità 2024-2025, si stima un'entrata pari ad € 81.600,00.

Si dà atto che ai sensi dell'art. 5 co. 3 della L. 241/1990 si individua nella figura del Direttore di Opera Universitaria il responsabile unico del procedimento per la convezione in oggetto.

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

## **IL DIRETTORE**

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore” e ss.mm.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell’Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2024-2026 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18, di data 27 novembre 2023 e con deliberazione della Giunta provinciale del 21 dicembre 2023, n. 2432;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 “Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm. ed il relativo regolamento di attuazione;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016”;
- visto il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

## **DETERMINA**

- 1) di autorizzare, alla luce della delibera della G.P. n. n. 1247 di data 12 agosto 2024 e per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo, per una ulteriore annualità (dal 01/09/2024 al 31/08/2025) del Disciplinare per l'erogazione di servizi abitativi presso strutture in proprietà o in disponibilità di Opera Universitaria a favore del personale della Questura di Trento – Polizia di Stato;
- 2) di prendere atto che il disciplinare viene rinnovato alle medesime condizioni, ad esclusione della retta dovuta dalla Questura di Trento a Opera indicata all'art. 7, che passa da € 150,00 a € 170,00.= per posto letto frazionabile non oltre metà mese, in base all'effettiva necessità mensile di alloggi da parte della Questura, nel limite massimo di 60 posti letto;
- 3) di stimare l'importo complessivo della retta per l'annualità di cui al punto 1) in presunti € 81.600,00.=;
- 4) di prendere atto che l'entrata di cui al punto 2) trova copertura per competenza nei programmi di entrata n. 2/2024 e 2/2025 sulla macrovoce 031002 “Ricavi derivanti dalla gestione del servizio abitativo”, centro 11 “Servizio abitativo”;

- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio dell'Ente e che quindi non è necessario acquisire il C.U.P. non rientrando nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

IL DIRETTORE  
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

---